

CIG 7575385D73

Elaborato Norme di Gara

Gara 4/S/2017 - “Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell’inventario dell’Ateneo nella piattaforma U-GOV”

Il presente Elaborato, di cui costituiscono parte integrante gli allegati **Modelli A2/DGUE, A3, A3bis, A4, D, E**, ha lo scopo di illustrare al meglio i contenuti del Bando di gara e di fornire maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla gara, sui requisiti di partecipazione e sulla formulazione dell’offerta, precisando altresì le ipotesi di esclusione.

L’appalto è regolato dal D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., dal Capitolato Tecnico (*in prosieguo: Capitolato*) con il relativo Allegato n. 1, dall’Elaborato “*Determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa*”, il D.U.V.R.I., nonché dalle prescrizioni del Bando e del presente elaborato “*Norme di gara*” che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nei predetti atti di gara.

L’appalto è altresì, regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e s.m.i. sulla “*Tracciabilità dei flussi finanziari*” e, per le parti non in contrasto con la citata legge:

- dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito in data 29/12/2009, le cui clausole - con le precisazioni formulate da questa Amministrazione e riportate *infra* - dovranno essere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;
- dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.;
- dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell’Ateneo e dai vigenti Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo visualizzabili sul sito web di Ateneo;
- dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante “*Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania*”.

ART. 1)

Breve descrizione dell’appalto (Punto II.1.4 del Bando GUUE e Sezione II del Bando GURI):

Come riferito dal Responsabile del Procedimento “*L’attuale quadro normativo (dpr 254/2002) prevede che l’Università effettui una ricognizione dei beni inventariali con cadenza quinquennale. L’ultimo rinnovo inventariale dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo è stato effettuato con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2012, in osservanza delle richiamate disposizioni, si presenta la necessità di procedere alla ricognizione inventariale finalizzata alla formazione dei nuovi inventari dei beni in uso alla data del 31 dicembre 2018.(...)*”.

Per informazioni di dettaglio si rinvia integralmente a quanto stabilito nel Capitolato.

Lotti (Punto II.1.6 del Bando GUUE e Sezione II del Bando GURI):

Come precisato dal Responsabile del Procedimento “*La scelta di non articolare la presente procedura di gara in lotti scaturisce dal fatto che le metodologie usate per la ricognizione fisica,*

l'etichettatura e l'allineamento dei dati della ricognizione con l'applicativo U.Gov devono essere identiche per tutti gli spazi sui quali è dislocato l'Ateneo e per tutti i beni mobili".

Quantitativo o entità dell'appalto(Punto II.2.6 del Bando GUUE e Sezione II del Bando GURI):

L'appalto è a corpo.

L'importo complessivo soggetto a ribasso, per la durata di 6 mesi, è pari ad €. 650.000,00 oltre IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a zero.

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica del concorrente, offerte pari o in aumento rispetto all'importo soggetto a ribasso, offerte plurime, condizionate, alternative o parziali.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

L'appalto è finanziato con fondi a valere sul Bilancio di Ateneo.

Valore Massimo complessivo Stimato ed Opzioni (Punti II.1.5 e II.2.11 del Bando GUUE e Sezione II del Bando GURI):

Il valore massimo stimato complessivo pari ad €. 780.000,00 oltre IVA, per la durata 6 mesi, è così determinato:

- 1) Importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso: €.650.000,00 oltre IVA;
- 2) Quinto d'obbligo a valere sull'importo a base di gara: €.130.000,00 oltre IVA.

Si precisa che il citato valore massimo stimato complessivo **rileva esclusivamente ai fini della quantificazione del Contributo a favore dell'ANAC di cui al successivo art. 4** ed è stato calcolato in osservanza del disposto di cui all'art. 35, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Durata dell'appalto (Punto II.2.7 del Bando GUUE e Sezione II del Bando GURI):

La durata dell'appalto è fissata in complessivi 6 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, salva eventuale proroga su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, per la durata massima di ulteriori 6 mesi, per cause imprevedute non imputabili all'appaltatore, finalizzata alla conclusione delle attività oggetto dell'appalto. L'impresa affidataria, a fronte dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara e prima della stipula del contratto, si impegna a dare inizio al servizio in oggetto ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., laddove l'Amministrazione Universitaria lo richieda. In tale ipotesi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, dà avvio all'esecuzione anticipata del servizio, redigendo un apposito verbale, ai sensi della citata norma.

ART. 2)

Requisiti di partecipazione (Punto III.1 del Bando GUUE e Sezione III del Bando GURI):

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti, come indicati nel Bando:

- a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 53, co. 16 ter, del d. lgs. 165/2001;
- b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identiche e/o analoghe a quelle oggetto dell'appalto;
- c) fatturato minimo annuo globale, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 - 2016 - 2017, di importo non inferiore ad € 200.000,00 oltre IVA;
- d) esperienza acquisita nel triennio effettivamente antecedente l'invio del bando alla GUUE ed in particolare, dal 01/07/2015 al 30/06/2018, mediante l'espletamento di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto dell'appalto presso enti pubblici o privati.

Con riferimento ai requisiti suddetti, il Responsabile del Procedimento ha precisato che *“Tale contenuto minimo risponde all'interesse dell'Università di contrarre non con un soggetto che sia in generale affidabile bensì con un soggetto che sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara e dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto. Tutti i requisiti sono richiesti al fine di selezionare un operatore con consolidata esperienza nel settore oggetto della gara”*.

Come precisato dal Responsabile del Procedimento, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara devono intendersi *“(...) le seguenti attività: Gestione di beni mobili e immobili; Elaborazione elettronica di dati contabili; Altre elaborazioni elettroniche di dati; Servizi alle imprese”*.

Trova applicazione l'art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016e s.m.i.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti, come richiesti per la partecipazione all'appalto, determina l'esclusione automatica del concorrente alla gara.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa singola per intero, dagli altri concorrenti come segue:

- RTI e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di Società consortile) ai sensi dell'art. 45, co.2, lettere d) ed e), del D. Lgs. n. 50 del 2016e s.m.i. ed aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- **i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b)** devono essere posseduti da ciascuna società componente il RTI/aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e, in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
- **i requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d)** sono frazionabili purché posseduti complessivamente dalle imprese che partecipano al Raggruppamento/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e/o al Consorzio.

Trova applicazione l'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso, il RTI/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola. Resta fermo quanto previsto al comma 8, dell'art. 83, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale *la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.*

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 *“Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, del medesimo articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta”.*

Trova applicazione altresì quanto disposto ai sensi dell'art. 48, commi 19 bis e 19 ter del D. Lgs. 50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- Consorzi ex art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili anche in forma di società consortile):

- Per i Consorzi di cui all'art.45, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- **tutti i requisiti prescritti alle precedenti lettere a), b), c) e d)** devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l'esecuzione dell'appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti di cui alle lett.re a) e b) devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il Consorzio concorre.

- Per i Consorzi di cui all'art.45, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- **i requisiti prescritti alle precedenti lettere a) e b)** devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l'esecuzione dell'appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso tali requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il Consorzio concorre;
- **i requisiti prescritti alle precedenti lettere c) e d)** possono essere posseduti in capo al Consorzio che può spendere oltre i propri requisiti anche quelli delle consorziate esecutrici e mediante avvalimento quelli delle consorziate non esecutrici i quali vengono cumulativamente computati in capo al consorzio.

Ai consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353, del codice penale. *E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile.* Trova applicazione altresì quanto disposto ai sensi dell'art. 48, commi 19 bis e 19 ter del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lettere b) e c) del codice le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono a loro volta a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art.80,comma 5, lett. m, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la partecipazione dell'operatore economico *che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*

La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l'**esclusione** dalla gara, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:

- indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- dichiarino di aver formulato autonomamente l'Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo PEC, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione procederà all'**esclusione** dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e della documentazione prodotta e le successive determinazioni in ordine all'esclusione avvengono dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (vedi successivo articolo 5).

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione stessa o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

- **Avvalimento:**

E' ammesso l'avvalimento, secondo la disciplina e nei limiti di cui all'art. 89, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Pertanto, qualora il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di cui alle sopracitate **lettere c) e d)** di un altro soggetto dovrà produrre la documentazione indicata al successivo art. 4, lett. D.

Tale documentazione dovrà essere prodotta anche dal Consorzio stabile ex art. 45, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. qualora intenda avvalersi dei requisiti di cui alle sopracitate lett.re c) e d) delle singole imprese consorziate non designate.

I requisiti prescritti alle sopracitate **lettere a) e b)**, invece, devono essere posseduti, sia dal concorrente sia dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Università in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il concorrente sarà escluso dal prosieguo di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente verrà escluso, con escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi del comma 9, dell'articolo 48, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, salvo quanto prescritto dall'art. 105, comma 20, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono altresì, **esclusi** dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

ART. 3)

Garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (Punto III.2.2 del Bando GUUE e Sezione III del Bando GURI):

Garanzia a corredo dell'offerta.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta del concorrente dovrà essere corredata dalla *garanzia provvisoria* che potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul c/c tenuto presso il Banco di Napoli IBAN IT54M0101003400100000046268;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co.1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs.n. 50 del 2016 e s.m.i., l'ammontare della garanzia provvisoria per l'appalto è pari all'importo di **€ 13.000,00**.

Qualunque sia la forma di presentazione della *garanzia provvisoria* prescelta dall'Offerente, trovano applicazione le riduzioni di cui al comma 7, dell'art. 93, del D. Lgs. 50/2016e s.m.i.

Pertanto:

1. i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della *garanzia provvisoria*. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
2. i concorrenti in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 30% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
3. i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 20% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
4. i concorrenti in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, potranno usufruire del beneficio della riduzione del 20 per cento anche cumulabile con quella di cui ai precedenti periodi;
5. i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 potranno usufruire del beneficio della riduzione del 15 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti.

6. i concorrenti in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto legislativo 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, potranno usufruire del beneficio della riduzione del 30 % non cumulabile con quelle di cui ai precedenti periodi.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per beneficiare delle predette riduzioni, i concorrenti dovranno inserire nel plico di gara copia della certificazione posseduta, con dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi degli articoli 19 e 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Si riportano, di seguito, specifiche disposizioni relative alla possibilità di beneficiare delle riduzioni sopra riportate nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI, AVVALIMENTO:

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di Avvalimento, la certificazione può essere posseduta dal concorrente o dall'impresa ausiliaria. Resta fermo che, nel caso in cui la certificazione utile ai fini del beneficio della riduzione della garanzia, sia presentata dall'impresa ausiliaria, dovrà risultare - da specifica dichiarazione sottoscritta da quest'ultima - che sono messi a disposizione del concorrente i mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.

Si riportano, di seguito e nel dettaglio, le modalità con cui – a scelta del concorrente – dovrà essere presentata la *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta*:

A) Deposito da effettuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 16:30 e il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, presso l'Ufficio Economato di questa Università, III piano, Edificio Centrale, con uno o più assegni circolari di importo complessivo pari alla somma sopra indicata intestati all'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'atto di tale deposito il predetto Ufficio rilascerà ricevute, redatte sugli appositi modelli 3 e 4.

B) Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106, del D.Lgs. 385/93 e s.m.i..

La cauzione dovrà espressamente contenere esplicita menzione dell'oggetto e del soggetto garantito e dovrà espressamente prevedere, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2, dell'art. 1957 c.c., nonché l'operatività della

garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione ed avere validità per almeno 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero contenere una dichiarazione che attesti che la polizza non scada prima di 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre la citata cauzione:

- dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

C) Deposito dei titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, di importo complessivo pari alla somma sopraindicata, da effettuarsi presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, con vincolo a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta di cui alla lettera A) o di cui alla lettera C), lo stesso dovrà, altresì, presentare inequivoca dichiarazione di impegno a mantenere fermo il deposito cauzionale per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg. - nel caso in cui, al momento della scadenza della *garanzia provvisoria*, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente risultante da idonea documentazione inserita nel plico.

Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta di cui alla lettera B (fideiussione), lo stesso dovrà presentare inequivoca dichiarazione di impegno, resa dal garante, a rinnovare la garanzia per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg. - nel caso in cui, al momento della scadenza della *garanzia provvisoria*, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Le dichiarazioni di impegno relative all'ulteriore periodo di massimo 300 gg. possono essere sostituite dalla dichiarazione - resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente - di non voler mantenere ferma l'offerta oltre i 240 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In mancanza di entrambe le dichiarazioni, l'Amministrazione - in prossimità della scadenza della *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* - inviterà il concorrente a precisare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC, se:

- la mancanza delle stesse debba essere intesa nel senso che il concorrente non intende mantenere ferma l'Offerta oltre i 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle

Offerte (con l'avvertenza che, in questo caso, decorsi i predetti 240 giorni, il concorrente sarà svincolato dalla propria offerta e non parteciperà al prosieguo della gara);

- intende rinnovare la garanzia fideiussoria (o mantenere fermo il deposito cauzionale) per l'ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante, in ogni caso pari ad un massimo di 300 giorni.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Università sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura di gara.

Il concorrente dovrà inserire nel plico di gara:

- **il modello 3 di cui al punto A), attestante l'avvenuto deposito;**

in alternativa:

- **la fideiussione di cui al punto B), così come precisato *infra*;**

in alternativa:

- **attestazione resa dall'istituto depositario, dalla quale si evincano con chiarezza l'identità ed i poteri del sottoscrittore della stessa e recante l'esatta indicazione dei titoli depositati, del relativo importo, della causale del deposito, nonché l'impegno a trasferire all'Università degli Studi di Napoli Federico II, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non svincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'Università stessa. Si precisa che, in tal caso, il valore deve essere al corso del giorno del deposito.**

La fideiussione prodotta in forma cartacea deve essere presentata in originale o in copia conforme all'originale rilasciata dall'assicuratore medesimo o in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente risultante da idonea documentazione inserita nel plico.

Ove la polizza fideiussoria presentata dal concorrente sia prodotta dal garante in via informatica, nel plico di gara, dovrà essere inserito, in alternativa:

- A. Documento informatico (memorizzato su CD) ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione, sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

oppure

- B. Copia informatica (memorizzata su CD) del documento originale, con dichiarazione di conformità attestata da un pubblico ufficiale (sottoscritta con firma digitale) a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. Laddove la copia informatica presentata dal concorrente riporti il contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, non occorrerà la dichiarazione di conformità da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il Seggio di gara accerterà, in seduta di gara, la predetta conformità;

oppure

- C. Copia cartacea del documento informatico, con dichiarazione di conformità all'originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. Laddove il documento cartaceo presentato dal concorrente riporti il contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, non occorrerà la dichiarazione di conformità da

parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il Seggio di gara accerterà, in seduta di gara, la predetta conformità.

Qualora la garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta si riferisca a Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essa dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il Raggruppamento, il Consorzio o il GEIE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., l'Offerta dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 e 104, del D.lgs. 50/2016 a favore dell'Università, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Pertanto, **indipendentemente dalla scelta delle modalità di cui ai punti a) o b) o c) per la costituzione della garanzia provvisoria,** il concorrente dovrà produrre, nel plico dell'Offerta, con le modalità di seguito precisate, una **inequivoca dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui all'art. 103, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere inserita nel plico contenente l'Offerta, così come precisato *infra*.

Il sopra citato comma n. 8 non trova applicazione in caso di microimprese, piccole e medie imprese e in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si precisa che, la mancanza della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e/o la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni relativi alla garanzia provvisoria, ivi inclusa la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, non costituiscono causa di esclusione automatica ma trova applicazione la disciplina del Soccorso Istruttorio (meglio *infra* descritta), a condizione però che la cauzione sia stata già costituita alla data di scadenza fissata dal Bando per la presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Pertanto, ove a seguito di richiesta di regolarizzazione, risulti che la cauzione è stata costituita dopo tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Relativamente alla:

- **garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta rilasciata mediante polizza fideiussoria;**
- **dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato dall'Amministrazione nei termini indicati dall'articolo 93, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che:

- la restituzione dell'assegno/degli assegni verrà effettuata presso *l'Ufficio Economato* dell'Università Federico II, previa presentazione del sopraccitato modello 4;
- lo svincolo della fideiussione avverrà a cura dell'*Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia*.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipulazione del contratto.

Garanzia definitiva per contratto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario- pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria - dovrà prestare la *garanzia definitiva* di cui all'art. 103, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50e s.m.i., a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 93, del predetto decreto.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli artt. 47 e 76, del D.P.R. 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- ✓ di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- ✓ di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Si applica quanto previsto dall'art. 103, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto (cfr. *infra* nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente elaborato e dal Capitolato, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.

ART. 4)

Termine ricevimento offerte e modalità di presentazione(Punti IV.2.2 e IV.2.7 del Bando GUUE e Sezione IV del Bando GURI):

Le Offerte devono pervenire all'Università, **a pena di esclusione**, entro il termine indicato al Punto IV.2.2 del Bando GUUE e alla Sezione IV, del Bando GURI al seguente **indirizzo: Università**

degli Studi di Napoli Federico II - Ufficio Protocollo Settore Smistamento - Corso Umberto I, 40bis, 80138, Napoli.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo/Settore Smistamento dell'Università Federico II, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. **Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, per cui non saranno trasmessi al Seggio di Gara;** è garantita la conservazione degli stessi per un periodo massimo di sei mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta ed a sue spese.

La non ammissione alla procedura dei concorrenti la cui Offerta sia pervenuta fuori termine sarà comunicata agli stessi con nota del Dirigente della *Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico*.

Il recapito del plico può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

Le offerte dovranno essere contenute in un plico sigillato con ceralacca - o, in ogni caso, sigillato con una modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - controfirmato sui lembi di chiusura. La presentazione del plico in una modalità non conforme a quanto prescritto è causa di esclusione dalla gara qualora l'irregolarità sia tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta.

Il Plico dovrà recare all'esterno l'indirizzo del mittente, partita IVA, telefono, fax, indirizzo e-mail e indirizzo PEC, al fine di consentire a quest'Amministrazione di contattare rapidamente i concorrenti ed effettuare eventuali comunicazioni relative alla procedura. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio o di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese partecipanti.

All'esterno del **Plico** deve essere riportata la seguente dicitura:

Gara 4/S/2017 - "Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV" - INOLTRO URGENTE UFFICIO GARE E CONTRATTI PERFORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Nel **Plico** dovrà essere inserita la seguente documentazione, da produrre in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana (in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione):

A) Per tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2 (Punto III.1 del Bando GUUE e Sezione III del Bando GURI) nonché, per specifiche situazioni relative al concorrente, concernenti – tra l'altro - il subappalto, il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e l'accettazione delle clausole del Protocollo di legalità, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione:

- Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello DGUE*, nonché la domanda di partecipazione redatta in bollo preferibilmente secondo il modello *A3* e le dichiarazioni rese preferibilmente secondo il modello *A3bis* ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) (**v. Nota 1**). Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i.

- Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello A4* rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello, *solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) in conformità al facsimile Modello A3bis.*

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Relativamente alla dichiarazione sul subappalto, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. lgs. 50/20165 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. Inoltre, il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Qualora il concorrente intenda subappaltare, le dichiarazioni di cui al facsimile *Modello A2 (DGUE)*, *A3 bis* e *A4*, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovranno essere rese dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare ciascuna impresa della

terna indicata dal concorrente in sede di offerta ai sensi dell'art. 105, co. 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti di gara, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

B) Per la garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta:

modello attestante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria o, in alternativa, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, con eventuale copia della certificazione di sistema di qualità serie UNI CEI EN ISO 9000, nonché dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, come indicato al precedente articolo 3.

C1) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. già costituiti prima della gara:

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato DPR, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell'Offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48, co. 13, del D. Lgs. 50/2016, con l'indicazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dall'operatore economico mandatario. (**Vedi nota 1**). Per il Consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione di cui sopra devono essere riportati anche i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario.

C2) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. costituendi:



Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:

- Costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con l'indicazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio;
- Conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo.

C3) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

C4) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

C5) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

D) Per l'ipotesi di Avvalimento: il concorrente dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, *anche* la seguente documentazione:

D.1) dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il potere (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) di impegnare l'impresa concorrente (resa ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 445/2000) attestante l'avvalimento dei requisiti di cui alle **lett.re c) e/o d)**, del Punto III.1, del Bando GUUE, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria (in particolare, dalla dichiarazione dovrà risultare il/i requisito/i di cui il concorrente risulta carente e del/i quale/i si avvale ai sensi dell'articolo 89, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; le complete generalità del soggetto ausiliario ed il/i requisito/i da questi posseduto/i e messo/i a disposizione del concorrente);

D.2) dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (risultante da idonea documentazione inserita nel plico - **v. nota 1**)- resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016 es.m.i., secondo il facsimile *Modello A2/DGUE*;

D.3) dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) (2a, 2b e 2c) del *Modello A3 bis* rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (risultante da idonea documentazione inserita nel plico - **v. nota 1**) e ferma la possibilità di produrre le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello A4* (ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) da parte dei soggetti indicati nel medesimo *Modello solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (in conformità al facsimile Modello A3)*;

D.4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con l'indicazione dei requisiti tecnici e/o finanziari (nel caso di avvalimento cd. "di garanzia") e delle risorse oggetto di avvalimento messi a disposizione del concorrente;

D.5) dichiarazione (ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 es.m.i.) sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che:

- a) non partecipa alla gara in proprio;
- b) non risulta ausiliaria di altro concorrente partecipante alla gara;

D.6) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

In particolare, il contratto deve riportare in modo determinato e specifico le risorse e i mezzi prestati di natura tecnica e/o finanziaria (nel caso di avvalimento cd. "di garanzia"), la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Come precisato dal Consiglio di Stato (Sezione IV) con sentenza n. 5052 del 02.12.2016, "per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, per quanto riguarda l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; di conseguenza, ove l'ausiliaria non abbia messo a disposizione alcuna risorsa, né vi sia stata specificazione di dotazioni, mezzi e personale rese disponibili deve operare il principio secondo cui va esclusa dalla gara pubblica l'impresa che, ai fini della partecipazione, abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale però manchi del tuttora puntuale indicazione delle risorse, dei mezzi o di altro elemento necessario, che si intende mettere a disposizione dell'impresa istante". **In tali casi, si procederà all'esclusione automatica e non sarà applicabile il soccorso istruttorio** (v. sentenza TAR Firenze, Sezione I, Sentenza n. 1863 del 28.12.2016). Nel caso di Avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

D.7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

E) Per il contributo a favore dell'ANAC (ai sensi della Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016):

Dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 445/2000e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa, con l'indicazione del CIG, della data di pagamento, nonché dell'importo del versamento effettuato pari ad Euro 70,00 a favore dell'Autorità medesima.

Si rinvia alla consultazione del sito dell'ANAC per le istruzioni circa le modalità di versamento e di attestazione dell'avvenuto pagamento, a pena di esclusione, di detto contributo.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;

Si precisa che la mancanza della dichiarazione circa l'avvenuto pagamento nei termini nel plico di gara non è causa di esclusione automatica e il soggetto abilitato alla verifica provvederà, per il

tramite dell'AVCPASS, ad accertare l'avvenuto pagamento. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

F) Il PASSOE generato in osservanza della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) secondo le indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle FAQ, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel Plico). L'assenza del PASSOE all'interno della documentazione amministrativa non determina l'esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a provvedere alla registrazione in AVCPass ed all'invio del PASSOE, debitamente sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione, inviata esclusivamente via PEC; ove l'acquisizione del PASSOE non avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara. Il PASSOE dovrà essere generato anche per l'ausiliaria e per il subappaltatore.

G)UNA BUSTA sigillata, **a pena di esclusione automatica**, con ceralacca o con altra modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura - contrassegnata dalla dicitura **OFFERTA TECNICA –“Gara 4/S/2017 - “Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV”** contenente l'Offerta tecnica composta, **a pena di esclusione**, dalla documentazione indicata nell'elaborato **“Determinazione dell'Offerta Economicamente piu'Vantaggiosa”**, al quale *in toto* si rinvia.

Si precisa inoltre che, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente.

Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- sia se già costituiti, sia se non ancora costituiti - quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

In nessun caso, l'Offerta Tecnica dovrà prevedere soluzioni che comportino per l'Università un incremento di spesa per il servizio in argomento, rispetto all'offerta presentata in sede di gara. Pertanto, se indicate, non saranno oggetto di valutazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica del concorrente, offerte plurime, condizionate, alternative.

Si precisa, inoltre, che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nel plico generale o nel plico relativo all'Offerta tecnica, nonché la mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica costituirà causa di esclusione automatica del concorrente.

H) UNA BUSTA sigillata, **a pena di esclusione automatica**, con ceralacca - o con altra modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura -

contrassegnata dalla dicitura **OFFERTA ECONOMICA** –“Gara 4/S/2017 - “Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell’inventario dell’Ateneo nella piattaforma U-GOV” e contenente, **a pena di esclusione automatica**, l’elaborato economico secondo il facsimile Modello Offerta Economica – Mod. E, redatto secondo le indicazioni e le modalità di cui all’elaborato “Determinazione dell’Offerta Economicamente piu’ Vantaggiosa” al quale *in toto* si rinvia, debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa risultante da idonea documentazione allegata.

Nella formulazione dell’Offerta economica il concorrente dovrà:

1. **indicare, a pena di esclusione automatica, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale offerto sull’importo soggetto a ribasso di cui al precedente art. 1 del presente Elaborato.**

Il ribasso offerto dovrà essere un numero positivo diverso da zero. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere si terrà conto unicamente di quest’ultimo. Qualora manchi del tutto l’indicazione del ribasso offerto sia in cifre che in lettere, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

Il ribasso percentuale deve riportare tre cifre decimali; detto criterio deve essere osservato per le offerte di tutti i partecipanti alla gara, con conseguente troncamento dei ribassi formulati con un numero maggiore di cifre decimali (esempio: ribasso indicato 1,2449% si intenderà 1,244%). Qualora il concorrente non indichi le tre cifre decimali, quelle mancanti saranno considerate pari a zero (esempio: ribasso indicato 1% si intenderà 1,000%);

2. **dichiarare i costi specifici per la sicurezza (da rischio specifico di impresa) inclusi nel prezzo offerto ed i costi della manodopera** risultanti dall’applicazione del ribasso sopra citato sull’importo soggetto a ribasso. L’Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Procedimento, accerterà in ogni caso la congruità dell’Offerta anche in relazione a detti importi, che dovranno risultare congrui rispettivamente in relazione a quanto disposto dall’art. 97, co. 5, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. La mancanza dell’indicazione, nell’Offerta Economica, dei costi della manodopera, al pari della mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce causa di esclusione automatica e non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio. Con riferimento a tale ultimo aspetto *cf.* Adunanza Plenaria n. 3 del 20/03/2015; (*cf.* anche Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5582 del 15/12/2016, Tar Campania – Salerno, Sez. I – sentenza 5 gennaio 2017, n. 34).

Si precisa che l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell’Offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - sia se già costituiti sia se non ancora costituiti - quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

Non sono ammesse, pena l’esclusione automatica del concorrente, offerte pari o in aumento sull’importo a base d’asta. Non sono ammesse, pena l’esclusione automatica del concorrente, offerte plurime, condizionate, alternative o parziali riferite al medesimo appalto.

Il concorrente è svincolato dall’offerta presentata, qualora decorrano 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che si sia pervenuti all’aggiudicazione, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di chiedere – a mezzo PEC o fax – di mantenere

valida l'offerta presentata per un eventuale ulteriore periodo in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg.

Si precisa, inoltre, che:

Per i Raggruppamenti Temporanei d'Impresa e per i Consorzi ex art. 2602 c.c.:

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A)** vanno rese da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate. L'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, nonché il PASSOE dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate e/o consorziate.

Per i Consorzi ex art. 45, co. 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016e s.m.i.:

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A)** vanno rese dal Consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre. L'offerta Tecnica e l'Offerta Economica, dovranno essere sottoscritte dal Consorzio. Il PASSOE dovrà essere sottoscritto anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Avvalimento:

Nel caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al precedente **punto A)** vanno rese sia dal concorrente sia dall'impresa ausiliaria. L'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritte dal concorrente. Il PASSOE deve essere prodotto dal concorrente e dall'ausiliaria.

Pertanto, per completezza ed a fini chiarificatori e riepilogativi, richiamando quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016, si precisa che:

- nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice (*Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari ex art. 2602 c.c., GEIE, Aggregazioni aderenti al contratto di rete*) per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un Modello A2/DGUE distinto;

- nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.ed all'art. 46, comma 1,lett. f), del medesimo Decreto (*Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili*), il Modello A2/DGUE deve essere compilato, separatamente, dal Consorzio e dalle Consorziatate esecutrici. Pertanto, nel Modello A2/DGUE deve essere indicata la denominazione degli Operatori Economici facenti parte del Consorzio che eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto;
- in caso di avvalimento, le imprese ausiliarie compilano un Modello A2/DGUE distinto.

Nel plico di gara dovrà essere, altresì, inserita – a titolo collaborativo ed acceleratorio – la seguente documentazione:

I)UNA BUSTA contrassegnata dalla dicitura **“Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. –“Gara 4/S/2017 - “Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di servizi di revisione e aggiornamento dell’inventario dell’Ateneo nella piattaforma U-GOV”** redatta secondo il facsimile Modello D),contenente:

-Dichiarazione resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85, del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l’indicazione dei familiari conviventi e completa di dati anagrafici, codice fiscale e domicilio.

ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'università assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra l'Università e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC garecontratti-s@pec.unina.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC oppure posta elettronica (*solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri*) o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia; diversamente, la L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 5)

Apertura offerte e svolgimento gara (punto IV.2.7 del Bando GUUE e Sezione IV del Bando GURI):

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione e dell'attribuzione dei punteggi al concorrente la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio totale più alto, alla luce di quanto riportato nel documento di gara denominato "*Determinazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa*", al quale *in toto* si rinvia.

Un Seggio di gara, all'uopo nominato e preposto all'esperimento della fase amministrativa della gara, provvederà, nel giorno e nell'ora indicati al **Punto IV.2.7 del Bando GUUE e Sezione IV del Bando GURI**, presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale di questa Università, sita al Corso Umberto I, n. 40 bis, a verificare l'integrità dei plichi pervenuti nei termini e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi dell'art.4, con ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare.

In particolare, il seggio di gara procederà, oltre alla verifica di cui sopra, a:

- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 4;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data o modificare la sede indicata, del differimento e/o della modifica si darà comunicazione tramite avviso sull'Albo on line di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it, con preavviso di almeno un giorno.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico-economico, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sarà affidata ad una Commissione di gara nominata, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all'albo ex art. 78 del D. Lgs. 50/2016, con provvedimento del Direttore Generale ai sensi della disciplina transitoria approvata con D.G. n. 711 del 19/07/2016 dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto la Commissione sarà composta da un numero di membri pari a tre. I membri della Commissione saranno scelti tra le unità di personale in servizio presso l'Ateneo esperte nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e sono individuati tra il personale Dirigente ed il personale tecnico amministrativo di categoria EP e D. Secondo quanto riferito dal Responsabile del procedimento, il Presidente sarà scelto sulla base della valutazione del proprio curriculum e sulla base degli anni di esperienza. L'individuazione dei membri della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, ciascun commissario non potrà far parte di commissioni giudicatrici di gare relative ad affidamenti della medesima tipologia per un periodo di due anni dalla data della precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche o carenza di personale. I membri della Commissione non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

L'Università pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (Bandi di Gara e Contratti) la composizione della Commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In seduta pubblica successiva alla conclusione dei lavori del seggio di gara, la Commissione di gara provvederà a verificare l'integrità e la presenza, nel plico dell'offerta tecnica, dei documenti richiesti nell'elaborato "*Determinazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa*".

La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla medesima Commissione in una o più sedute riservate - per i concorrenti rimasti in gara - sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato "*Determinazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa*".

Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara, in successiva seduta pubblica, darà lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica, aprirà la busta contenente l'Offerta Economica presentata da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e quindi, procederà a dare lettura della stessa.

In successiva seduta riservata, la Commissione di gara procederà ad attribuire i punteggi per l'Offerta Economica, sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato "Determinazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa", secondo le formule ivi riportate. Quindi, la Commissione procederà a sommare i punteggi dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, nonché a redigere la graduatoria provvisoria e ad individuare le offerte anormalmente basse ex art. 97, D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ovvero quelle che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale. In seduta pubblica, la Commissione dà lettura della graduatoria provvisoria e dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del Procedimento per le verifiche di competenza, come di seguito precisato:

1. **ove non siano risultate offerte sospette di anomalia ex art. 97, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**, il Responsabile del Procedimento verificherà la congruità (rispetto all'entità ed alle caratteristiche dell'appalto) dei costi specifici per la sicurezza indicati in Offerta, nonché delle spese relative al costo del personale (ferma la possibilità, per il Responsabile del Procedimento, di valutare la congruità dell'Offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa);
2. **ove siano risultate offerte sospette di anomalia ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**, il Responsabile del Procedimento verificherà la congruità effettuando la valutazione sulla base delle giustificazioni che saranno acquisite dal concorrente procedendo ai sensi del predetto articolo 97. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, per il tramite dell'unità organizzativa competente, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, da presentare nel termine massimo indicato dall'Amministrazione per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, co. 3, lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si precisa che nel corso del sub procedimento di verifica delle offerte anomale, si procederà all'esclusione dell'offerta, a prescindere dalle spiegazioni sopra citate, qualora il concorrente non presenti le stesse entro il termine stabilito.

Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta non congrua all'esito della valutazione di cui al punto 1) o anomala all'esito della valutazione di cui al punto 2), il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.



Si ribadisce che, in ogni caso, il Responsabile del Procedimento procederà, prima della proposta di aggiudicazione provvisoria, a verificare, anche per l'offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità:

- 1) dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;**
- 2) delle spese relative al costo del personale.**

Le risultanze delle verifiche sopra descritte saranno trasmesse dal Responsabile del Procedimento alla Commissione che, in seduta pubblica, le renderà note e provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa risultata non anomala.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ai sensi dell'art. 77, del R.D. 827/1924 ed, in subordine, mediante sorteggio.

Qualora fosse stata dichiarata, da parte di un concorrente o di un'impresa ausiliaria, la sussistenza di una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altro concorrente, la Commissione, dopo aver dato lettura, nella seduta pubblica, delle offerte economiche, procederà, in successiva seduta riservata, alle relative verifiche, con ammissione al prosieguo o esclusione dei concorrenti coinvolti. In tal caso, la documentazione necessaria per la verifica sarà richiesta a mezzo PEC o fax. Le risultanze della verifica saranno comunicate in successiva seduta pubblica. In tale seduta, la Commissione, dopo aver rese note le risultanze delle verifiche effettuate, proseguirà nei lavori secondo la procedura sopra descritta.

Alle fasi pubbliche della gara potrà assistere solo un delegato per ciascuna impresa, munito di poteri di rappresentanza o di delega.

Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima saranno rese note dall'Amministrazione mediante avviso pubblicato sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it, con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web.

Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, tutti i plichi contenenti la documentazione amministrativa, le offerte tecniche e quelle economiche saranno custoditi dall'ufficio in una cassaforte ubicata presso la Sede Centrale prima dell'inizio dei lavori della Commissione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D. lgs. 50/2016 s.m.i., l'Università si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'aggiudicazione della gara sarà successivamente pronunciata dall'Organo competente, previa approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C.

Pertanto i documenti richiesti ai concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016.

Qualora risultassero malfunzionamenti del sistema, si procederà ad interloquire direttamente con gli Enti Certificatori e con il concorrente per la documentazione in disponibilità dello stesso.

Per la comprova del requisito l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per i requisiti economici:

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per il requisito tecnico:

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

L'efficacia dell'aggiudicazione è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/16 e s.m.i., attraverso il sistema AVCPASS presso gli Enti Certificatori competenti.

Si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà di invocare quanto prescritto dall'art. 86, del predetto Decreto, qualora i predetti enti non possano tempestivamente rendere disponibili a sistema tutte le informazioni richieste in sede di verifica.

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente e l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all'Autorità e con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia la documentazione richiesta per la stipula

del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione, decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione.

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie, polizze - non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze - in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell'Amministrazione- la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e non prima del decorso del termine prescritto dall'art. 32, co. 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o suo sostituto in caso di assenza o impedimento. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, quand'anche si sia dato avvio all'appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, l'Università incamererà la cauzione salvo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in modo analogo anche qualora sia stata effettuato l'avvio dell'appalto in via d'urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli obblighi previsti.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Università si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui agli artt. 84 e 91, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D. Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

contratto. In particolare, nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, l'Università interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Si precisa, infine, che nel contratto sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), l'Università informa che i dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall'Amministrazione conformemente a quanto prescritto da detto regolamento. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del citato regolamento. La comunicazione dei dati personali è pertanto necessaria ai fini degli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (a titolo esemplificativo le verifiche *ex lege* in capo all'aggiudicatario e a campione sui concorrenti) in quanto la mancata comunicazione degli stessi determinerebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di osservare i sopra citati adempimenti. Il responsabile della Protezione dei Dati Personali di Ateneo è stato individuato dal Titolare nella persona della dott.ssa Carla Camerlingo, rdp@pec.unina.it.

Si rende noto che la documentazione di gara dei concorrenti non aggiudicatari verrà conservata per i sei mesi successivi all'aggiudicazione definitiva

ART. 6)

Informazioni complementari:(Punto VI.3 del Bando GUUE e Sezione VI del Bando GURI):

lett. a) - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania".

L'appalto è regolato:

- **dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura**, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1, clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti: **Clausola 1):** La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. **Clausola 2):** La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10, D.P.R. 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. Resta salvo quanto previsto nel Codice antimafia.

Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

Clausola 8): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del D.P.R. 252/98.

Clausola 9): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10, del D.P.R. 252/98. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett.re b),c),e) del citato Protocollo, si indicano nel seguito gli obblighi cui le imprese sono tenute:

1. comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.
2. osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, con oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri a proprio carico. In caso di grave e reiterato inadempimento, l'amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale e/o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera adempimento grave: I)

la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità giudiziaria; II) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

- **Dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3, del 27febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed elle forniture in Campania" (ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1, clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10)** tese a tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori, che di seguito si riportano:

- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del Responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della L.R. n. 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;

- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto;

- tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000,00 Euro, relativi al contratto in essere o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

lett. b)- Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara:

Ai sensi dell'art. 74, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 es.m.i., tutti gli avvisi relativi alla procedura di gara – inclusi i chiarimenti - saranno pubblicati sull'Albo on line di Ateneo e nella Sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it. Pertanto i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web fino all'aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti indicati dai concorrenti.

lett. c) – Chiarimenti:

Entro il termine previsto alla Sezione VI, lett. c), del Bando GURI possono essere richieste:

- informazioni di carattere tecnico: al Responsabile del Procedimento dott. Francesco Leonese: Tel. 081/2537411; mail francesco.leonese@unina.it; indirizzo pec: francesco.leonese@personalepec.unina.it;

- informazioni di carattere amministrativo: Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi In House e Sopra Soglia tel. 081/2537309, 081/2534097, 081/2532144 081/2532301; fax 081/2537390; pec: garecontratti-s@pec.unina.it.

Si precisa che non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nella Sezione IV del Bando GURI, lett. c). Non saranno rilasciati chiarimenti telefonici: la risposta ai quesiti sarà resa nota mediante pubblicazione nella Sezione Bandi di Gara e Contratti, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Si segnala che l'Ateneo resterà chiuso per ferie aziendali collettive dal 13 al 24 agosto 2018; pertanto, nel corso del suddetto periodo non saranno forniti chiarimenti.

lett. d) - Documenti di gara:

Bando, Norme di Gara e relativi allegati facsimili Modelli A2/DGUE, A3, A3bis, A4, D, E.

Elaborati di seguito indicati:

✓ *Capitolato Tecnico ed Allegato n. 1* ;

✓ *DUVRI - Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti*;

✓ *Elaborato "Determinazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa"*;

Protocollo di Legalità, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

Tutti i predetti documenti sono pubblicati sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito web di Ateneo: www.unina.it.

Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza, Dott. Gennaro Mocerino, via pec all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

lett. e) -Contributo all'ANAC:

Versamento obbligatorio da effettuare con le modalità di cui al precedente art. 4.

lett. f) - Responsabile del Procedimento:

dott. Francesco Leonese: 081/2537411; mail francesco.leonese@unina.it; indirizzo pec: francesco.leonese@personalepec.unina.it;

lett. g)- Subappalto e obbligo di indicazione della terna di subappaltatori:

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 19 del Capitolato. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s,m,i, con particolare riferimento al comma 4.

Si precisa che il concorrente dovrà indicare in sede di domanda di partecipazione i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare, nonché la terna di subappaltatori come previsto dall'art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In sede di presentazione della domanda di partecipazione dovranno essere inserite nel plico di gara anche le dichiarazioni di cui al facsimile *Modello A2 (DGUE)*, *A3 bis* e *A4* ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare ciascuna impresa della citata terna indicata dal concorrente.

lett. h) -Modalità di pagamento e penali:

Nel rinviare a quanto stabilito dall'art. 14 del Capitolato, si precisa che i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Per la disciplina sulle penali si rinvia all'art. 15 del Capitolato e si precisa che le stesse saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

lett. i)- Risoluzione del contratto ed obbligo ai sensi dell'art. 3, Legge 136/2010 e s.m.i.e clausola di recesso:

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dalla legge e ad integrazione delle ipotesi di risoluzione previste dal Capitolato, si precisa che:

- a) il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- b) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 2010;
- c) l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di cui alla successiva lettera n). E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato *“L'Università si riserva di esercitare il diritto di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto o di recedere dal contratto stipulato con l'impresa affidataria nell'ipotesi in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per il servizio oggetto del presente Capitolato siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta ad una richiesta dell'Università di modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i prezzi stabiliti nella predetta Convenzione.(...)”*.

lett. l)-Accesso agli atti e pubblicazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario sul sito web di Ateneo:

Per quanto riguarda l'accesso agli atti di gara, al fine di assicurare da un lato, un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e, dall'altro, il rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta tecnica all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 53, comma 5, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., nell'escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione *“alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo*



motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali” – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative. In proposito si evidenzia che l'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale definisce il “segreto tecnico e commerciale” come l'insieme delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del suo detentore e precisa che tali informazioni sono meritevoli di tutela laddove:

“a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Pertanto, il concorrente che vorrà sottrarre all'accesso quelle parti della propria offerta tecnica che intende mantenere riservate, dovrà far espresso riferimento agli elementi elencato dal sopra esposto art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, con esplicitazione, quindi, del loro carattere segreto, la stima (anche approssimativa) del loro valore economico, nonché, documentandola in maniera appropriata, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*.

In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta e delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

Si precisa infine che, in attuazione di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, si procederà a pubblicare sul sito web di Ateneo l'offerta tecnica dell'aggiudicatario (previa verifica delle citate dichiarazioni motivate e documentate rese in sede di offerta).

lett. m)- Spese a carico dell'aggiudicatario:

Cedono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione. Inoltre, sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione di cui all'art. 216, co. 11, del D. Lgs. 50/2016 e sm.i..

lett. n) - Obbligo di osservanza del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice di Comportamento di Ateneo e Clausola di risoluzione:

L'appalto è regolato anche dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

lett. o) - Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011:

Il D.lgs. 218/2012, nel disporre l'entrata in vigore, a decorrere dal 13 febbraio 2013, delle norme di cui al libro II del D.lgs. 159/2011, relative alla documentazione antimafia, ha introdotto alcune



disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 159/2011, con particolare riferimento alla modifica della platea dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, includendo in detta verifica anche i familiari conviventi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 85, del D.Lgs. 159/2011. Ciò posto, atteso il tempo consentito per gli accertamenti del Prefetto e l'adozione del provvedimento finale, qualora il concorrente non inserisca, a titolo collaborativo la dichiarazione richiesta *ut supra* all'art. 4, lett. I) si segnala che, l'Amministrazione si riserva la facoltà d'inoltrare ai concorrenti già prima della conclusione dei lavori della Commissione richiesta di produrre la stessa secondo il facsimile predisposto dal Ministero dell'Interno – Prefettura – U. T. G. di Napoli (scaricabile al seguente link: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/46521.htm>) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da tutti i soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 (**v. nota 2**). Nel segnalare che ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, D. Lgs. 159/2011 le Amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, si comunica che, in mancanza o incompletezza della documentazione richiesta, non si potrà procedere al corretto inoltro della richiesta alla Prefettura, con conseguenziale impossibilità della sottoscrizione del contratto per colpa imputabile all'aggiudicataria, che sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione e segnalazione all'ANAC.

lett.p)- Sopralluogo non obbligatorio:

Ciascun concorrente può chiedere di effettuare, fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, un sopralluogo presso le strutture universitarie interessate dal presente appalto, contattando il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Francesco Leonese: mail francesco.leonese@unina.it; indirizzo pec: francesco.leonese@personalepec.unina.it.

Nota (1): Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel Plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore non è causa di esclusione automatica e il concorrente, fermo restando il pagamento della sanzione pecuniaria, sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall'Amministrazione nella relativa richiesta inviata via PEC. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

Nota (2): Ai sensi dell'art. 85, del D.Lgs. 159/2011, tale dichiarazione - sottoscritta con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore - deve essere resa dai seguenti soggetti:

**I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. 159/2011
e s.m.i.(D.Lgs. 218/2012)**

Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.*(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto)
---------------------	--

	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del C.d.A./amministratore delegato, consiglierisub) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto)

	<ol style="list-style-type: none"> 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del C.d.A./amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del C.d.A./amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del C.d.A./amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale

	<p>rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)**</p> <p>5. membri del collegio sindacale (se previsti)***</p> <p>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
<p>Raggruppamenti temporanei di imprese</p>	<p>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</p> <p>2. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>3. membri del collegio sindacale (se previsti)**</p> <p>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</p>
<p>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi)nonché, **nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c.**, sul **sindaco**, nonché

suisoggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del Consiglio di Amministrazione** si intendono: Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi sia quelli i supplenti.

Nota (3): si precisa che la carenza della dichiarazione di accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è regolarizzabile mediante la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria prevista all'art. 4, ultima parte, del presente Elaborato "Norme di Gara".

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carla Camerlingo

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia
Responsabile: Dott.ssa Francesca D'Oriano, Capo dell'Ufficio
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC).
Per chiarimenti: *dott.ssa Daniela Puzone* Tel. 0812532266 - Fax. 0812537390
Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
DP